

**Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere e del regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere**

*(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 267/02)

OEN <sup>(1)</sup>	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cenelec	EN 60312-1:2013 Aspirapolvere per uso domestico e similare — parte 1: Aspirapolvere a secco — Metodi per la verifica delle prestazioni IEC 60312-1:2010 (Modificata) + A1:2011 (Mo- dificata)	20.8.2014		

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi.

Le clausole 5.9, 6.15, 6.Z1.2.3, 6.Z1.2.4, 6.Z1.2.5 e 6.Z2.3 non fanno parte della presente citazione. Alla clausola 7.2.2.5 leggasi «polvere di prova fine A2» anziché «polvere di prova». Alla clausola 7.3.2 leggasi «inserto in alluminio» anziché «inserto in pino o materiale ligneo equivalente».

Cenelec	EN 60312-1:2017 Aspirapolvere per uso domestico — parte 1: Aspirapolvere a secco — Metodi per la verifica delle prestazioni IEC 60312-1:2010 (Modificata) + A1:2011 (Mo- dificata)	Questa è la prima pubblicazione	EN 60312-1:2013 Nota 2.1	1.9.2017
---------	---	------------------------------------	-----------------------------	----------

Le clausole 5.9, 6.15, 6.Z1.2.3, 6.Z1.2.4, 6.Z1.2.5, 6.Z2.3 e 6.Z3 non rientrano nel presente riferimento. Alla clausola 7.2.2.5 leggasi «polvere di prova fine A2» anziché «polvere di prova».

Cenelec	EN 60335-2-2:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso dome- stico e similare — parte 2: Norme particolari per aspirapolvere ed apparecchi per pulizia ad aspirazione d'acqua IEC 60335-2-2:2009	20.8.2014		
	EN 60335-2-2:2010/A1:2013 IEC 60335-2-2:2009/A1:2012	20.8.2014	Nota 3	20.12.2015
	EN 60335-2-2:2010/A11:2012	20.8.2014	Nota 3	1.2.2015

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cenelec	EN 60335-2-69:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — parte 2: Norme particolari per apparecchi per la pulizia a secco o umida, incluse le spazzole a motore, per uso commerciale IEC 60335-2-69:2012 (Modificata)	20.8.2014		

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi.

Cenelec	EN 60704-2-1:2001 Apparecchi elettrici per uso domestico e similare — Codice di prova per la determinazione del rumore aereo — parte 2: Norme particolari per aspirapolvere IEC 60704-2-1:2000	20.8.2014		
---------	--	-----------	--	--

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi.

Cenelec	EN 60704-2-1:2015 Apparecchi elettrici per uso domestico e similare — Codice di prova per la determinazione del rumore aereo — parte 2: Norme particolari per aspirapolvere IEC 60704-2-1:2014	11.11.2016	EN 60704-2-1:2001 Nota 2.1	26.6.2017
---------	--	------------	-------------------------------	-----------

- <sup>(1)</sup> OEN: Organizzazione europea di normazione:  
 — CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (<http://www.cen.eu>)  
 — CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (<http://www.cenelec.eu>)  
 — ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (<http://www.etsi.eu>)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

## NOTA:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 <sup>(1)</sup>.
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «.../AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:  
[http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm)

---

<sup>(1)</sup> GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.